

Fatto Diritto P.Q.M. Massima

Cassazione civile, sez. lav. 18/07/2006 n. 16383

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE	Sergio	-	Presidente	-
Dott. ROSELLI	Federico	-	Consigliere	-
Dott. DE RENZIS	Alessandro	-	Consigliere	-
Dott. LA TERZA	Maura	-	Consigliere	-
Dott. NOBILE	Vittorio	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FIA GE.SCO. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FAVALLI GIACINTO, TRIFIRO' SALVATORE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.L.A.I. COBAS (SINDACATO DEI LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARZIALE GIUSEPPE, MEDINA ALBERTO, SERTORI GIOVANNI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

FIAT SAVA SPA;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 06372/04 proposto da:

ANSALDO ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L G FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FIAT GESCO, SLAI COBAS SINDACATO LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORALI;

- intimati -

e sul 3 ricorso n. 02843/04 proposto da:

FIAT SAVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIACINTO FAVALLI, SALVATORE TRIFIRO', giusta delega in atti;

- ricorrente incidentale -

contro

S.L.A.I. COBAS (SINDACATO DEI LAVORATORI AUTORGANIZZATI INTERCATEGORIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARZIALE GIUSEPPE, MEDINA ALBERTO, SERIORI GIOVANNI, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro

FIAT GESCO SPA;

- intimati -

e sul 4 ricorso n. 06131/04 proposto da:

ANSALDO ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L G FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -
e contro

SLAI COBAS SINDT LAVORATORI AUTORGANNIZ, FIAT SAVA SPA, FIAT GESCO SPA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 43/03 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 25/01/03 - R.G.N. 953/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/06 dal Consigliere Dott. Vittorio NOBILE;

udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;

udito l'Avvocato RIZZOGLIO per delega MARZIALE;

udito l'Avvocato MORRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 267/2001 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano rigettava l'opposizione della s.p.a. Ansaldo Energia avverso il provvedimento della L. n. 300 del 1970, ex art. 28 che aveva dichiarato l'antisindacalità del **comportamento** della società nei confronti dello **SLAI COBAS**, coordinamento provinciale di Milano, consistito nel permanente rifiuto di versare a tale organizzazione quanto dovuto in forza di cessioni di credito notificate dai dipendenti, ed aveva ordinato alla società stessa di provvedervi.

Proponeva appello la società lamentandò che: la decisione era nulla per mancata estensione del contraddittorio ai lavoratori interessati, litisconsorti necessari; difettava la competenza del giudice del lavoro e la legittimazione attiva dell'organizzazione; al di là del nomen indicato nei singoli atti, l'operazione richiesta rientrava nello schema della delegazione di pagamento e non della cessione di credito, sicchè era inefficace per mancanza del consenso; non ricorreva, pertanto, l'ipotesi della condotta **antisindacale**.

Lo **SLAI COBAS** resisteva al gravame.

Con altri separati appelli la s.p.a. FIAT SAVA e la s.p.a. FIAT GES.CO. impugnavano la sentenza n. 2221/2000, dello stesso tenore, emessa sempre dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano a favore della medesima organizzazione sindacale, la quale resisteva ai gravami.

La Corte d'Appello di Milano, riunite le cause, con sentenza depositata il 25-1-2003, confermava le sentenze appellate e condannava le società appellanti alle spese.

In sintesi la Corte, riteneva correttamente instaurato nei giudizi il contraddittorio, giudicava inammissibile il motivo inerente l'incompetenza del giudice del lavoro, riteneva la legittimazione ad agire dello **SLAI COBAS** e, nel merito, riconosceva piena validità ed efficacia alle cessioni di credito in oggetto e confermava la antisindacalità del

comportamento delle società.

Per la cassazione della detta sentenza ha proposto ricorso la FIAT GES.CO. s.p.a. con quattro motivi.

Lo **SLAI COBAS** ha resistito con controricorso.

La s.p.a. ANSALDO ENERGIA, si è costituita con controricorso "facendo proprie tutte le argomentazioni esposte dalla Fiat nel ricorso per Cassazione" e proponendo, dal canto suo, ricorso incidentate con cinque motivi.

Autonomo ricorso ha proposto la FIAT SAVA s.p.a. anch'essa con quattro motivi.

Lo **SLAI COBAS** ha resistito con controricorso.

La s.p.a. ANSALDO ENERGIA si è, parimenti, costituita con controricorso facendo proprie le argomentazioni esposte nel ricorso di FIAT SAVA e proponendo ricorso incidentale con cinque motivi.

Tutte le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti al n. 2839/2004 (della FIAT GES.CO. s.p.a., - ricorso principale -) gli altri ricorsi n.ri 2843/2004 (della FIAT SAVA s.p.a.), 6131/2004 e 6372/2004 (entrambi della ANSALDO ENERGIA s.p.a.), impugnazioni, tutte, successive della stessa sentenza.

In virtù, poi, del principio di consumazione dell'impugnazione il secondo ricorso incidentale della Ansaldo Energia s.p.a. (n. 6372/2004) va dichiarato inammissibile non essendo consentita alla stessa parte (nella specie già ricorrente incidentale) la proposizione di un altro ricorso avverso la medesima sentenza (cfr.:

Cass. S.U. 10-3-2005 n. 5207, Cass. Sez. U 9-8-2001 n. 10998, Cass 2/12/2000 n. 15407).

In ordine logico vanno dapprima esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale di ANSALDO ENERGIA s.p.a. (R.G. 6131/2004) relativi alla eccezione di incompetenza del Giudice del Lavoro e alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori cedenti.

Con il primo motivo di detto ricorso si deduce che erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la eccezione di incompetenza del Giudice del Lavoro in quanto non sarebbe stato indicato lo "specifico pregiudizio riportato", laddove quest'ultimo risultava di tutta evidenza dal mancato accoglimento della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori cedenti, basato anche sulla "particolare struttura, e ai ristrettissimi tempi ad essa inerenti, del procedimento", con conseguente impedimento per la società ricorrente di ottenere che gli oneri aggiuntivi fossero posti a carico dei cedenti.

Con il secondo motivo del medesimo ricorso la ANSALDO ENERGIA s.p.a.

lamenta la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori cedenti non essendo la stessa incompatibile con la fase di cognizione ordinaria conseguente alla opposizione al decreto ex art. 28 cit. e sussistendo nella fattispecie l'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Entrambi i motivi sono infondati.

Nella specie la Corte di Appello ha dichiarato inammissibile il motivo di appello relativo all'incompetenza del giudice adito osservando che "dopo l'introduzione del giudice unico di primo grado si tratta piuttosto di questione di rito, la quale, per essere conosciuta dal giudice d'appello, deve contenere l'indicazione dello specifico pregiudizio riportato dalla parte che la fa valere" e, nel contempo, ha escluso che ricorresse l'ipotesi del litisconsorzio necessario rilevando in primo luogo che "il carattere plurioffensivo della condotta **antisindacale** in questione, e l'operare, l'azione individuale e quella collettiva volte a denunciarla, su differenti piani, fanno sì che la decisione del giudice emessa nel procedimento L. n. 300 del 1970, ex art. 28, e nella fase successiva in assenza dei singoli lavoratori non sia inutiliter data".

Orbene, a parte la considerazione che la pronuncia di inammissibilità in esame è senz'altro conforme all'indirizzo consolidato di questa Corte di legittimità (v. Cass. 24-12-1997 n. 13038, Cass. 9-10-1998 n. 10030, Cass. S.U. 24-8-1999 n. 591, Cass. Sez. 3[^] 17-5-2005 n. 10341), non può ignorarsi che comunque nella specie la competenza funzionale del giudice del lavoro, nel giudizio di opposizione al decreto ex art. 28 S.L., è espressamente prevista dal teizo comma dello stesso articolo.

Circa, poi, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei lavoratori cedenti (che secondo la ricorrente costituirebbe anche la causa del lamentato pregiudizio) legittimamente la Corte territoriale ha escluso nella fattispecie l'ipotesi del litisconsorzio necessario.

Al riguardo, infatti, se è vero che "il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi" (v. Cass. 2-2-2001 n. 1510, v. anche Cass. 13-7-2004 n. 12972), è pur vero che nella fattispecie non ricorre tale ipotesi particolare non essendo stata in alcun modo avanzata una siffatta richiesta.

Deve, quindi, applicarsi il principio generale secondo cui "per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione; e nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non è necessaria la partecipazione del cedente al processo" (v. Cass. 9-12-1971 n. 3554).

La sentenza impugnata resiste, quindi, alle censure preliminari di rito avanzate da ANSALDO ENERGIA s.p.a..

Con il primo motivo, poi, del ricorso principale di FIAT GES.CO. s.p.a., denunciandosi violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 e dell'art. 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione, si deduce la carenza di legittimazione attiva dello **SLAI** non essendo lo stesso un organismo locale di un'associazione sindacale nazionale di categoria (considerata la "impronta movimentista" e il carattere intercategoriale del medesimo) e si lamenta che, sulla necessaria effettività del requisito della nazionalità, la impugnata sentenza si è basata esclusivamente "sul dato meramente cartaceo e formale", "largamente insufficiente" e proveniente "dalla stessa organizzazione sindacale ricorrente".

Il motivo è infondato.

L'orientamento consolidato di questa Corte ritiene sussistente la legittimazione attiva di organismi locali di sindacati non maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, né intercategoriale o aderenti a confederazioni, essendo invece determinante il requisito della diffusione del sindacato (anche monocategoriale) sul territorio nazionale, dovendosi però intendere tale diffusione nel senso che basta lo svolgimento di effettiva azione sindacale (non su tutto ma) su gran parte del territorio nazionale (Cass. 17-10-1990 n. 10114, Cass. 20-4-2002 n. 5765, Cass. 26-2-2004 n. 3917, Cass. 3-6-2004 n. 10616, Cass. 10-1-2005 n. 269). In specie Cass. 7-8-2002 n. 11833 ha precisato che sono legittimate "anche le organizzazioni sindacali che non curino gli interessi dei lavoratori di un solo settore produttivo ma quelli dei lavoratori in genere (sindacati cosiddetti multicategoriale o acategoriale), in considerazione della libertà organizzativa di cui i sindacati fruiscono e dell'assenza di elementi normativi di segno contrario, fermo restando che l'organismo locale che agisce in giudizio deve essere articolazione di un'organizzazione di carattere nazionale, che abbia una concreta, adeguata diffusione sul territorio nazionale e svolga un'azione sindacale per la promozione degli interessi dei lavoratori, in favore dei quali si dirige, sul piano locale, l'azione dei singoli organismi territoriali".

Tale orientamento è stato da ultimo confermato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28269 del 21-12-2005, che, tra l'altro, ha affermato il principio secondo cui:

"In tema di repressione della condotta **antisindacale**, di cui all'art. 28 dello Statuto dei

lavoratori, la legittimazione ad agire è riconosciuta dalla citata norma alle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, richiedendo pertanto solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, con ciò dovendosi intendere che sia sufficiente - e al tempo stesso necessario - lo svolgimento di una effettiva azione sindacale non su tutto ma su gran parte del territorio nazionale, senza esigere che l'associazione faccia parte di una confederazione nè che sia maggiormente rappresentativa. In particolare, qualora dispongano dei requisiti sopra indicati, sono legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriale, in riferimento alle quali però i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale ai fini della rappresentatività devono ritenersi, in termini assoluti, più elevati di quelli richiesti ad una associazione di categoria".

In motivazione la stessa sentenza, sul punto, ha ulteriormente precisato che "tuttavia, in sede applicativa, tale affermazione deve essere correlata con il principio secondo cui la rappresentatività richiesta dall'art. 28 Stat. Lav. costituisce, come si è detto, un requisito nettamente meno impegnativo di quello della maggiore rappresentatività".

L'accertamento, infine, di fatto relativo al detto requisito costituisce indagine demandata al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, (cfr. fra le altre Cass. 29-10-2002 n. 15262).

Orbene nella specie la Corte di Appello di Milano, sul punto, ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dello **SLAI COBAS** in quanto "tale organizzazione, per essere pluricategoriale e per possedere un adeguato numero di aderenti in buona parte del territorio nazionale (v. documentazione prodotta in primo grado dal sindacato) presenta il requisito della nazionalità (da ult. Cass. 29 ottobre 2002 n. 15262)".

Tale motivazione, seppure sommaria, risulta sufficiente e rispettosa dei principi consolidati sopra richiamati, essendo fondata sulle effettive caratteristiche nazionali del sindacato in oggetto, come risultanti dalla documentazione prodotta in primo grado dal sindacato stesso - oltre che sul richiamo alla giurisprudenza di legittimità ("da ult. Cass. 29 ottobre 2002 n. 15262") riguardante il medesimo sindacato - e resiste alla censura di parte ricorrente.

Al riguardo, infatti, la ricorrente, a ben vedere, contesta genericamente la validità dei documenti tutti posti a fondamento della decisione sol perchè provenienti dallo stesso sindacato, senza neppure indicare se, quando, in quali atti e con riferimento a quali documenti siano state avanzate specifiche contestazioni in sede di merito.

In sostanza, poi, la società propone una inammissibile generica rilettura dei documenti stessi, la cui valutazione è senz'altro riservata al giudice del merito.

Così respinto il primo motivo del ricorso principale (di FIAT GES.CO. s.p.a.), vanno anche respinti, per le medesime ragioni, il primo motivo del ricorso (da considerarsi incidentale) di FIAT SAVA s.p.a. (di uguale tenore) e il quarto motivo del ricorso incidentale (R.G. 6131/2004) di ANSALDO ENERGIA s.p.a. (con il quale parimenti si denuncia la violazione dell'art. 28 S.L. e vizio di motivazione, non potendo lo **SLAI** "essere considerato una associazione sindacale in senso tecnico" ed avendo l'impugnata sentenza "dato per scontato il carattere nazionale; sulla base di documentazione prodotta dallo stesso soggetto di provenienza **SLAI** che viceversa non ha alcun valore probatorio").

Con il secondo motivo del ricorso principale, FIAT GES.CO., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, artt. 28 e 26 e vizio di motivazione, deduce che nella specie il **comportamento** della società sfugge alla nozione di condotta **antisindacale**, in quanto "essendo state abrogate le norme che attribuivano uno specifico diritto alle organizzazioni sindacali, il mancato pagamento dei contributi assume rilevanza unicamente sul piano dei rapporti contrattuali".

Aggiunge la ricorrente che "ritenere diversamente significa collocarsi in una posizione palesemente contraddittoria di fronte ad un aut-aut insuperabile: o si è in presenza di situazioni giuridiche di rilevanza meramente civilistica-contrattuale, ed allora non v'è materia

per l'art. 28 S.L., ovvero si ritiene che vi sia materia per l'art. 28 S.L., ma allora significa far rivivere una norma abrogata e, dal punto di vista sostanziale, porsi in contrasto con i principi costituzionali dell'ordinamento, in spregio alla volontà popolare espressa in sede referendaria".

Peraltro, secondo la ricorrente sarebbe stata comunque necessaria la prova dell'intendimento **antisindacale** del datore di lavoro, non rilevando l'elemento soggettivo "solo nei casi in cui la condotta del datore di lavoro sia in contrasto con una norma imperativa" e dovendo, invece, il detto elemento "sussistere quando il **comportamento** del datore di lavoro integri gli estremi dell'abuso del diritto".

Il motivo è infondato.

Innanzitutto deve ritenersi ormai superato l'indirizzo, invocato dalla ricorrente, che, ai fini della antisindacalità della condotta, riteneva rilevante anche l'elemento soggettivo (Cass. 19-7-1995 n. 7833), in quanto con l'intervento di Cass. S.U. 12-6-1997 n. 5295, è stato affermato il diverso principio secondo cui "per integrare gli estremi della condotta **antisindacale** è sufficiente che tale **comportamento** leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico, intento lesivo da parte del datore di lavoro nè nel caso di condotte tipizzate perchè consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative sindacali ..., nè nel caso di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare la libertà sindacale, sicchè ciò che il giudice deve accertare è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero" (principio consolidato, v. Cass. 16-2-1998 n. 1600, Cass. 26-3-1999 n. 2905, Cass. 5-2-2003 n. 1684, Cass. 22-2-2003 n. 2770).

Così esclusa la rilevanza del profilo soggettivo, sul piano oggettivo, in particolare, le stesse Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 28269 del 2005 cit.) hanno chiarito che "il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta **antisindacale**, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulato i contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza".

A ben vedere, poi, anche nel presente caso (così come in quello sottoposto all'esame delle Sezioni Unite), in sostanza la società ricorrente "pretende di desumere dall'esito referendario il precetto secondo il quale è **antisindacale** soltanto l'inadempimento di obblighi assunti volontariamente dal datore di lavoro nei confronti dei soggetti sindacali, non anche l'inadempimento di obblighi derivanti da fonti negoziali che non contemplano il consenso", mentre, "scomparso l'obbligo legale, tutti gli strumenti negoziali possono essere impiegati per realizzare risultati, non certo identici o analoghi, ma, al più, equivalenti. E ciò stabilito, l'inadempimento del datore di lavoro che incide sull'attività sindacale in senso proprio concreta in tutti i casi condotta **antisindacale**, senza che possa in alcun modo rilevare la fonte dell'obbligo medesimo".

Del resto, come pure ha precisato Cass., S.U. n. 28269/2005, "il referendum ha lasciato in vigore l'art. 26 Stat. Lav., comma 1, che protegge i diritti individuali dei lavoratori concernenti l'attività sindacale per quanto attiene, in particolare, alla raccolta dei contributi: stipulare con il sindacato i contratti di cessione di quote della retribuzione costituisce una modalità di esercizio dei detti diritti; il rifiuto del datore di lavoro di darvi corso, lungi dal concretare un mero illecito civilistico, opera una compressione dei diritti individuali e di quelli del sindacato". La impugnata sentenza, rilevando che "il mancato, volontario versamento dei contributi in

questione costituisce ostacolo al funzionamento dell'organizzazione sindacale, e si risolve nel limitare la libertà sindacale degli stessi lavoratori, da loro esercitata attraverso il ricorso all'autonomia privata", ed affermando che "appare dunque integrata la fattispecie aperta della condotta **antisindacale** ... la quale non richiede, secondo la più recente giurisprudenza, animus nocendi", ha correttamente applicato i principi sopra richiamati e resiste alle censure di parte ricorrente.

Così respinto il secondo motivo del ricorso principale, per le stesse ragioni vanno respinti il secondo motivo del ricorso incidentale FIAT SAVA s.p.a. (di uguale tenore) e il terzo motivo del ricorso incidentale di ANSALDO ENERGIA s.p.a. (con il quale parimenti, denunciandosi la violazione dell'art. 28 cit. in ordine alla antisindacalità della condotta datoriale, si deduce che "l'eventuale violazione dell'obbligo assunto dal datore di lavoro mediante l'utilizzo di istituti propri del diritto civile fa sorgere unicamente delle obbligazioni di natura civilistica, alla cui stregua deve essere valutato l'eventuale inadempimento", non potendo il ricorso a detti istituti civilistici "mai far sorgere dei diritti sindacali").

Con il terzo motivo del ricorso principale FIAT GES.CO. s.p.a., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 e seg. e 1268 e seg. c.c. e art. 39 Cost., comma 1, nonché vizio di motivazione, deduce:

che nella specie mancherebbero i presupposti essenziali della invocata cessione del credito;
che la "presenza di cessioni generalizzate di piccole parti di crediti futuri" sarebbe estranea allo schema dell'art. 1260 e seg.

c.c., finalizzato a favorire la circolazione del credito;

che lo stesso schema non tollererebbe alcun aggravamento degli oneri e dei rischi del debitore ceduto, nella specie in termini economici e organizzativi;

che il medesimo schema sarebbe inoltre incompatibile con la "revocabilità dell'atto volontario di contribuzione sindacale, obbligatoriamente discendente dal principio di libertà sindacale ex art. 39 Cost., comma 1", essendo la revoca prevista dall'ordinamento solo nell'ambito della delegazione di pagamento (art. 1270 c.c.) e non in quello della cessione di credito (art. 1260 c.c.);

che la applicabilità degli artt. 1260 e seg. c.c. nella fattispecie contrasterebbe altresì con l'orientamento più volte affermato da questa Corte circa la inapplicabilità del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 1 al credito del sindacato nei confronti del datore di lavoro relativo ai contributi sindacali, "trattandosi di diritto autonomo che discende ex lege dalla "delega";

che, infine, in ogni caso la pretesa cessione di credito sarebbe improduttiva di effetti giuridici perchè in frode alla legge, in quanto diretta "da un lato a realizzare il risultato tipico di una delegazione di pagamento - cioè di una fattispecie diversa da quella formalmente adottata - e, dall'altro, ad eludere i risultati del referendum".

Anche tale motivo è infondato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 21-12-2005 n. 28269, che, disattendendo l'orientamento affermato da Cass. n. 1968 e 10616 del 2004 ed accogliendo la diversa impostazione già espressa da Cass. n. 3917 del 2004 e Cass. 14032 del 2004, hanno affermato il seguente principio:

"il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza.

L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finchè il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta **antisindacale**, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.

(Principio affermato in relazione a fattispecie - come la presente - disciplinata dal regime anteriore alla modifica del testo del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1, operata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137, che ha reso incredibili, fuori dei casi consentiti dal medesimo testo normativo - poi modificato dal D.L. n. 35 del 2005, art. 13 bis, convertito in L. n. 80 del 2005 - anche i compensi erogati dai privati datori di lavoro ai dipendenti).

In particolare le Sezioni Unite, dopo aver ribadito che nel citato regime "non si dubitava, stante la regola generale della cedibilità dei crediti, posta dall'art. 1260 c.c., esclusi soltanto i crediti di carattere strettamente personale e quelli il cui trasferimento è vietato dalla legge, dell'ammissibilità della cessione dei crediti retributivi dei lavoratori del settore privato, non trovando per essi applicazione il D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1", hanno precisato che "neppure si è posto in dubbio che un ostacolo alla cessione della retribuzione potesse derivare dal carattere parziale e futuro del credito ceduto", ben potendo avere la cessione "ad oggetto solo una parte del credito, come si argomenta dall'art. 1262 cod. civ., comma 2, ed anche crediti futuri, com'è pacifico in giurisprudenza".

Il Supremo Collegio ha poi disatteso la tesi del negozio in frode alla legge osservando che: "l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., commi 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte Costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicchè resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, altrimenti si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, - come nel presente caso - la tesi della società ricorrente: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. "Tale tesi" è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente nell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro".

Le Sezioni Unite, poi, hanno anche affrontato le questioni della compatibilità nella specie dell'istituto della cessione del credito (in relazione alla "revocabilità immediata dell'atto volontario di contribuzione sindacale" discendente dal principio di libertà sindacale) e della rilevanza dell'eventuale aggravamento della posizione del debitore.

Sulla prima il Supremo Collegio ha precisato che:

"Nel caso in esame, lo schema si applica ad una cessione per pagamento (solvendi causa), ed infatti il cedente (lavoratore), in luogo di corrispondere al suo creditore (associazione sindacale) la prestazione dovuta (quota sindacale), gli cede in pagamento parte del credito (futuro) che egli ha nei confronti del debitore ceduto (datore di lavoro).

Ne discende che la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo, quindi, nel caso, una funzione

di assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall'adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l'inefficacia.

In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finchè ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacale del singolo lavoratore. I pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro successivamente alla "revoca della delega" (che non è revoca della cessione, come tale inconcepibile, ma cessazione della sua causa per sopravvenuta inesistenza nel collegamento con il negozio di base) sono effettuati a soggetto diverso dal creditore ed avranno effetto liberatorio soltanto se il debitore non ha avuto conoscenza della cd. "revoca" (art. 1189 cod. civ.).

Sulla seconda le Sezioni Unite, dopo aver ricordato "come si ammetta comunemente che, in caso di cessione del credito, l'obbligazione del debitore possa subire alcune modifiche (tra queste quella, non certo marginale, del luogo di adempimento)", hanno chiarito che "il limite della non esigibilità di una modificazione eccessivamente gravosa, da identificare in concreto con l'applicazione del precetto di buona fede e correttezza (art. 1175 cod. civ.), non riguarda la validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma soltanto il piano dell'adempimento, del pagamento. Ne segue che l'eccessiva gravosità può giustificare l'inadempimento, fino a quando il creditore non collabori a modificarne in modo adeguato le modalità, onde realizzare un giusto temperamento degli interessi.

Ovviamente, a norma dell'art. 1218 cod. civ., è il debitore che deve provare la giustificatezza dell'inadempimento".

Nel caso concreto la Corte di Appello, ha esaminato il rilievo degli eventuali oneri aggiuntivi escludendone la valenza ai fini della corretta interpretazione della operazione giuridica in esame, come prospettata dalle società appellanti, ed ha affermato che "tale rilievo, se pur fosse vera l'esistenza di oneri aggiuntivi siffatti, piuttosto che avere valenza interpretativa, potrebbe implicare la messa a carico dei cedenti degli oneri stessi".

In tal modo la stessa Corte ha anche escluso la incidenza di tali eventuali oneri sulla validità ed efficacia del contratto di cessione del credito.

Vero è che la sentenza impugnata non ha affrontato direttamente la questione della eventuale giustificatezza dell'inadempimento in ragione dei citati oneri. E' pur vero, però, che la censura di parte ricorrente è del tutto generica ed astratta proprio in ordine ai concreti elementi di fatto relativi ai detti oneri, in ordine ai quali questa Corte, in sostanza, neppure è in grado di verificare la eventuale decisività.

Per quanto riguarda, infine, il lamentato contrasto con l'orientamento che esclude l'applicabilità del privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c., n. 1 "trattandosi di diritto autonomo che discende ex lege dalla delega" all'uopo contemplata dai contratti collettivi", deve semplicemente rilevarsi che, una volta ammesso il valido ricorso allo strumento della cessione del credito, non si tratta affatto di un "diritto autonomo" bensì di (parte) dello stesso credito del lavoratore, con tutte le relative conseguenze.

Così respinto il terzo motivo del ricorso principale, vanno respinti, per le stesse ragioni, il terzo motivo del ricorso incidentale di FIAT SAVA s.p.a. (di uguale tenore) e il quinto motivo del ricorso incidentale di ANSALDO ENERGIA s.p.a. (con il quale analogamente, richiamandosi quanto affermato da Cass. n. 1968 del 2004, si deduce che "non può ammettersi che mediante il ricorso all'istituto della cessione si consenta alle organizzazioni sindacali di riappropriarsi del diritto alla riscossione dei contributi sindacali" e che la Corte di Appello "avrebbe dovuto ricondurre nello schema della delegazione di pagamento l'atto posto in essere dai dipendenti a favore dello **SLAI COBAS**").

Con il quarto motivo del ricorso principale FIAT GES.CO. s.p.a., denunciando violazione e falsa

applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 28 e art. 120 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, con riferimento all'ordine di pubblicazione del decreto repressivo della condotta **antisindacale** (mediante affissione negli albi aziendali), deduce che nessuna norma consente una tale pronuncia, sia perchè "l'unica ipotesi di pubblicazione consentita nell'ambito di tale procedimento è quella relativa alla sentenza penale per il caso in cui il datore di lavoro non ottemperi al decreto", sia in quanto nella specie non può essere invocato l'art. 120 c.p.c. (invocabile soltanto quando si sia in presenza di una sentenza e quando dalla pubblicazione della stessa possano conseguire effetti di carattere risarcitorio).

Il motivo presenta profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

Non essendovi, infatti, traccia della questione nell'impugnata sentenza la ricorrente, anzichè limitarsi a lamentare genericamente che la sentenza stessa "senza alcuna motivazione ... ha rigettato le argomentazioni formulate dalla società in merito alla pubblicazione del decreto pronunciato ex art. 28 Stat. Lav", avrebbe dovuto indicare specificamente quando, in quale atto ed in che termini la questione stessa sarebbe stata sollevata in sede di merito.

In ogni caso il motivo risulta anche infondato atteso che il contenuto del provvedimento giudiziale di cui all'art. 28 S.L. è espresso dal legislatore con formula assai ampia ("ordina la cessazione del **comportamento** illegittimo e la rimozione degli effetti"), tale da consentire al giudice di prescrivere al datore di lavoro qualsiasi azione idonea a realizzare la *reductio in pristinum* del bene protetto.

In tal modo ed in tali limiti deve svolgersi la discrezionalità del giudice nel definire l'ordine, in correlazione con il *petitum* della associazione sindacale richiedente.

Legittimamente, quindi, in virtù della previsione generale di cui all'art. 28 cit., comma 1, intesa a garantire non solo la cessazione del **comportamento antisindacale** ma anche la rimozione degli effetti lesivi già realizzati, il giudice del merito ha accolto la richiesta di idonea pubblicazione del decreto nell'ambito aziendale, al fine, appunto, di ripristinare il bene protetto della piena libertà sindacale della associazione richiedente.

In conclusione, riuniti i ricorsi avverso la medesima sentenza sotto il n. 2839/2004, va dichiarata la inammissibilità del ricorso n. 6372/2004 e vanno respinti gli altri, condannandosi le società ricorrenti in solido al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi n.ri 2839/04, 2843/04, 6131/04, 6372/04, dichiara inammissibile il n. 6372/04, rigetta gli altri e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2006.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2006